

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XXXVI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:		DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	401, 403, 405
DEGAN	393	CURTI IVANO	401, 402
PRESIDENTE	394	CORONA GIACOMO	402, 403, 405
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		TODROS	402, 403
Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, (<i>Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2115-B)	394	CARRA	404
PRESIDENTE	394, 396, 398	Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
DEGAN, <i>Relatore</i>	394, 396	DE PASQUALE: Modifica all'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sulla proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 (1993)	405
DE PASQUALE	395, 397, 398	PRESIDENTE, <i>Relatore ff.</i>	405, 406
RIPAMONTI	395	DE PASQUALE	405
LUSOLI	395	DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	406
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	396, 398	Votazione segreta:	
TODROS	398	PRESIDENTE	406
GUARRA	398		
TAVERNA	398		
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		La seduta comincia alle 10.	
CORONA GIACOMO ed altri: Modificazioni alla legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvedimenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (2283)	398	DI NARDO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato</i>).	
PRESIDENTE <i>Relatore</i>	398, 401, 405	Inversione dell'ordine del giorno.	
RIPAMONTI	400, 401, 403, 404	DEGAN. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge: « Modificazioni ed inte-	
TODROS	400, 401		

grazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589 (2115-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera ».

Il testo del disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione, ha subito alcune modifiche da parte della VII Commissione del Senato, sulle quali la V Commissione della Camera ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Degan, ha facoltà di illustrare le modifiche introdotte dal Senato al testo del disegno di legge.

DEGAN, *Relatore*. Il Senato ha introdotto, in sostanza, tre tipi di modifiche, che corrispondono ai pareri espressi dalla Giunta per il Mezzogiorno, dalla Commissione igiene e sanità e dalla Commissione finanze e tesoro.

La Giunta per il Mezzogiorno ha prospettato la necessità di richiedere il parere della Cassa per il Mezzogiorno in ordine alla redazione del programma degli interventi che formano oggetto del disegno di legge, tornando quindi sostanzialmente al testo originario dell'articolo 1 del disegno di legge. La Commissione igiene e sanità ha proposto di modificare l'articolo 2, aggiungendo un terzo comma in cui si stabilisce che una parte della spesa complessiva prevista dal disegno di legge è destinata agli arredamenti e alle attrezzature tecnico-sanitarie, per il caso in cui una amministrazione ospedaliera si trovasse nella impossibilità di fornire di tali attrezzature gli edifici che vengono costruiti con il contributo dello Stato.

La Commissione finanze e tesoro, poi, con parere ampiamente motivato, ha chiesto la soppressione del secondo comma dell'articolo 4, recante l'impegno per la Cassa depositi e prestiti alla concessione dei mutui nell'ammontare occorrente per le opere ammesse a contributo.

Inoltre, la VII Commissione del Senato ha ritenuto opportuno sopprimere gli articoli 5 e 7. In tal senso si erano espresse sia la Giunta per il Mezzogiorno sia la Commissione finanze e tesoro, ritenendo che dalle disposizioni in esso contenute derivasse una limitazione dell'autonomia degli enti locali.

L'articolo 5, infatti, vincolava gli enti locali ad affidare il servizio di tesoreria a determinate aziende di credito, mentre l'articolo 7 veniva ad introdurre una notevole modificazione ai principi vigenti in materia di finanza locale. In sostanza, quindi, la soppressione degli articoli indicati viene in qualche modo incontro ad una esigenza di maggiore autonomia delle amministrazioni comunali.

Infine, una modifica puramente formale è stata apportata all'articolo 9, divenuto — dopo la soppressione degli articoli 5 e 7 — l'articolo 7.

Il relatore si dichiara favorevole alle modifiche introdotte dal Senato al testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Degan per avere illustrato alla Commissione le modifiche apportate dal Senato al testo del disegno di legge, già approvato in questa sede.

A mio avviso, gli emendamenti introdotti sono da considerarsi sostanzialmente positivi. Il comma aggiunto all'articolo 2 completa i criteri per la ripartizione degli stanziamenti, destinandone una parte agli arredamenti e alle attrezzature tecnico-sanitarie occorrenti per il funzionamento dei servizi istituzionali dei nuovi complessi ospedalieri. Si tratta di un elemento positivo, inteso a rendere funzionali le nuove opere; in molte parti del Paese è avvenuto che gli ospedali di nuova costruzione si sono trovati privi delle attrezzature necessarie.

Ritengo altresì opportuna la soppressione degli articoli 5 e 7, che anche nel corso della discussione in questa sede hanno sollevato perplessità. Indubbiamente, tale soppressione ripristina l'autonomia degli enti locali, che veniva lesa in modo evidente. Egualmente si può dire per la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4, che introduceva un collegamento automatico fra la concessione della garanzia da parte dello Stato e la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti la quale, ove detto comma fosse stato mantenuto, si sarebbe trovata in condizioni tali da non poter più redigere un bilancio o impostare un programma prima dell'adempimento degli impegni previsti da questa legge. Credo perciò che sia opportuno approvare questo emendamento.

Un altro emendamento che ha suscitato molte discussioni è quello apportato all'articolo 1, in cui si fa riferimento al parere della Cassa per il mezzogiorno in ordine alla redazione del programma degli interventi. Tale

riferimento, contenuto nel testo originario del disegno di legge, fu soppresso per accogliere alcune istanze che erano state prospettate da taluni membri della nostra Commissione. Il Senato ha creduto di doverlo ripristinare, ma a me non sembra che esso rivesta un'importanza tale da giustificare un ulteriore ritardo nell'entrata in vigore di questo provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche introdotte dal Senato.

DE PASQUALE. Sulla questione del riferimento al parere della Cassa per il mezzogiorno potremmo anche consentire. Mi sembra però per lo meno strano parlare di concerto di un ministro con un organo esecutivo quale è la Cassa per il mezzogiorno. Non credo che la cosa abbia precedenti. A mio avviso si dovrebbe parlare o di concerto di un ministero con un altro ministero, oppure, nel caso specifico, si potrebbe dire: « ...di concerto col Ministro della sanità, col Ministro del tesoro, col Ministro dell'interno e col Ministro preposto alla Cassa per il mezzogiorno ».

RIPAMONTI. Vorrei fare un'osservazione su quanto detto dall'onorevole De Pasquale, che, data la urgenza di approvare il provvedimento, non insisterò affinché sia tradotta in emendamento.

A mio avviso è strano che il Senato, in cui è molto sentita l'esigenza di una migliore formulazione tecnica delle leggi, abbia introdotto l'espressione « sentita la Cassa per il mezzogiorno », nello stesso momento in cui è in discussione alla Camera un provvedimento tendente ad attribuire al Ministro per lo sviluppo del Mezzogiorno carattere di organo di amministrazione attiva.

Comunque credo che, in sede di applicazione di questa legge, ci si rivolgerà per l'elaborazione del programma previsto dall'articolo 1, al Ministro e non alla Cassa per il mezzogiorno.

Per quanto riguarda l'articolo 2, sono d'accordo circa l'ammissione a contributo delle opere e degli impianti necessari al funzionamento degli ospedali, anche se, così facendo, riduciamo i fondi da destinare all'edilizia ospedaliera, alla quale è diretto il provvedimento in esame.

Desidero fare anche un'osservazione a proposito delle modifiche introdotte all'articolo 4. Ritengo che non sarebbe assolutamente possibile collegare strettamente l'assicurazione del mutuo alla concessione della garanzia, a meno che la concessione del mutuo non fosse automatica.

Se si interpreta l'articolo 4 nel senso che nel momento in cui lo Stato concede la garanzia, automaticamente la Cassa depositi e prestiti concede il mutuo, allora il secondo comma è superfluo.

Questo era lo spirito in cui era stato formulato l'intero articolo 4. Ora, se l'interpretazione era nel senso della obbligatorietà da parte della Cassa depositi e prestiti di finanziare comunque l'intero programma degli interventi, è logica la soppressione del secondo comma, ma rimane valido lo spirito.

Nel momento in cui il Governo intende promuovere un grande piano di costruzioni ospedaliere, impegnando la Cassa depositi e prestiti a concedere, dietro garanzia dello Stato, mutui nell'ammontare occorrente, esso deve regolare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti secondo quei criteri di priorità atti a garantire l'applicazione della legge stessa.

Ho visto alcune statistiche dell'ISTAT, in cui si riscontra una riduzione nel settore dell'investimento per le opere pubbliche proprio nei primi mesi del 1965, nel corso dei quali, al contrario, si sarebbero dovuti accentuare gli interventi pubblici. Se anche in questo caso, approvata la presente legge, non vi fosse collegamento tra la concessione dei contributi e l'erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, si andrebbero ad aumentare i residui passivi delle somme stanziare, non certo a beneficio della struttura ospedaliera esistente in Italia.

Quindi vorremmo l'assicurazione da parte del rappresentante del Governo, che, approvato il disegno di legge, si procederà rapidamente all'erogazione dei contributi per il piano di edilizia ospedaliera e all'attuazione delle opere.

Gli articoli 5 e 7 contengono due norme che sostanzialmente sono già in vigore, dato che gli enti che ottengono mutui garantiti dallo Stato sono, per convenzione, vincolati ad una serie di adempimenti. Mi dichiaro quindi favorevole alla loro soppressione. Nel complesso, mi dichiaro favorevole all'approvazione delle modifiche introdotte dal Senato soprattutto in vista dell'esigenza di passare alla pratica attuazione dei programmi.

LUSOLI. Le modifiche apportate dalla VII Commissione del Senato possono, a mio avviso, essere tutte accolte, tranne quella su cui si è intrattenuto ora l'onorevole Ripamonti. La soppressione del secondo comma dell'articolo 4 è poco convincente, proprio perché noi sappiamo che anche in passato è accaduto che sono stati elargiti molto spesso contributi

da parte dello Stato ma, mancando le possibilità finanziarie, non sono state realizzate le opere ammesse a contributo. Credo che ci si trovi in un settore in cui la priorità dovrebbe essere indiscussa: si tratta di ospedali. Se tale impostazione è accettata da tutti, il vincolo imposto alla Cassa depositi e prestiti per quanto concerne l'erogazione dei mutui può e deve rimanere, perché solo così le opere ammesse al contributo dello Stato troveranno il necessario finanziamento. Ritengo pertanto che sarebbe opportuno ripristinare il secondo comma dell'articolo 4, accogliendo le rimanenti modifiche.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DEGAN, Relatore. Mi pare che la Commissione, pur con qualche perplessità, non abbia espresso critiche di fondo alle modifiche introdotte dal Senato. Resta solo la questione relativa alla erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti. Per altro, l'interpretazione data dall'onorevole Ripamonti, è estremamente corretta. Non è che venga meno l'impegno della Cassa depositi e prestiti per quanto concerne la concessione dei mutui; se viene soppresso il secondo comma dell'articolo 4 evidentemente — secondo l'interpretazione della Commissione finanze e tesoro del Senato — è solo per non rischiare di incidere in modo improprio e pericoloso in quella che può essere una linea di fondo dell'attività della Cassa depositi e prestiti, soprattutto se si intendesse con questo stabilire il criterio di automaticità di cui parlava poc'anzi l'onorevole Ripamonti. Ritengo quindi opportuno procedere all'approvazione di tutte le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge.

DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Non ho molto da aggiungere a quanto è già stato detto dal Relatore, dal Presidente e dagli onorevoli colleghi. La collaborazione tra deputati e senatori ha permesso indubbiamente un miglioramento del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'articolo 1, mi rendo conto di quanto rilevato dall'onorevole De Pasquale. Per altro, faccio notare che non esiste in proposito un orientamento costante, in quanto in molte occasioni si è stabilito un concerto tra ministeri e non tra ministri. Pur rendendomi conto che, dal punto di vista formale, sono giuste le obiezioni sollevate, debbo dire che, dal punto di vista sostanziale, la cosa non ha molta rilevanza.

D'altra parte, mi sembra anche che, ripristinando il testo originario dell'articolo 1, non

ci si allontani nella sostanza da quello approvato dalla Camera.

Per quanto concerne le attrezzature sanitarie, si rendeva necessario aggiungere un terzo comma all'articolo 2, dato che da una parte è necessario costruire ospedali efficienti, e, d'altra parte, nel bilancio del Ministero della sanità le somme disponibili per le attrezzature ospedaliere sono esigue. Si è pertanto ritenuto che quella adottata fosse l'unica soluzione possibile per risolvere il problema.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 4, gli onorevoli colleghi mi sono testimoni della misura in cui, a nome del Governo, ho accolto le istanze dirette a venire incontro alle esigenze dei comuni. La Commissione finanze e tesoro del Senato ha ritenuto indispensabile la soppressione di tale comma ed in tal senso ha deciso la Commissione di merito.

Per quanto riguarda gli articoli 5 e 7, la loro soppressione, benché non mi sembri necessaria, può tuttavia avere un significato positivo. Quindi raccomando vivamente agli onorevoli colleghi di lasciare da parte le pur legittime istanze prospettate e di approvare le modifiche introdotte dal Senato al disegno di legge. Si tratta dell'intervento più vasto che si sia avuto nel campo dell'edilizia ospedaliera dalla fine della guerra ad oggi. Con il disegno di legge in discussione si realizzano le previsioni del piano quinquennale — che prevede lo stanziamento di 330 miliardi in 5 anni per l'edilizia ospedaliera — prima ancora che quest'ultimo entri in vigore. Si tratta di un vasto programma di rinnovamento che porterà, sulla base di principi razionali, alla creazione di una completa rete ospedaliera. Mi auguro quindi che il programma trovi felice e rapida attuazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate.

La nostra Commissione aveva approvato i primi due commi dell'articolo 1 nel seguente testo:

« Il programma degli interventi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per le costruzioni ospedaliere è redatto annualmente dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero della sanità, sentiti i Ministeri dell'interno e del tesoro.

Nel programma di cui al presente articolo sono compresi anche gli eventuali interventi da eseguirsi a carico di enti di intervento straordinario, i quali dovranno essere sentiti nella redazione del programma medesimo ».

Il Senato li ha così modificati:

« Il programma degli interventi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per le costruzioni ospedaliere è redatto annualmente dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero della sanità, sentiti i Ministeri dell'interno e del tesoro e la Cassa per il Mezzogiorno ».

Nel programma di cui al presente articolo sono compresi anche gli eventuali interventi da eseguirsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno ».

DE PASQUALE. La mia parte politica si asterrà dalla votazione di questi due commi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 1 nel testo approvato dal Senato.

(Sono approvati).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Per la realizzazione delle opere comprese nel programma di cui al precedente articolo, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere agli enti indicati nell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, anche per la parte eccedente gli importi già ammessi ai benefici della predetta legge, i contributi previsti dall'articolo stesso, senza i limiti di spesa e di popolazione ivi indicati, nella misura del 4 per cento.

La misura del contributo è elevata al 5 per cento per le opere da realizzare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Senato ha aggiunto il seguente comma:

« Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera prevista nel programma di cui all'articolo 1 ed ammessa al contributo ai sensi dei precedenti commi, sono compresi, per un ammontare non superiore al 20 per cento di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature tecnico-sanitarie occorrenti per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera ».

Pongo in votazione tale comma.

(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

I mutui da contrarsi dagli enti locali territoriali con la Cassa depositi e prestiti per

l'esecuzione delle opere ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 2 sono garantiti dallo Stato.

La concessione della garanzia impegna la Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo nell'ammontare occorrente.

Il Senato ha soppresso il secondo comma.

DE PASQUALE. La mia parte politica voterà contro la soppressione del secondo comma dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 4, soppresso dal Senato.

(Non è approvato).

L'articolo 5 era stato approvato dalla nostra Commissione nella seguente formulazione:

ART. 5.

Gli enti locali, che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato ai sensi del precedente articolo, sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito previste dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il Senato lo ha soppresso. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5.

(Non è approvato).

L'articolo 6 non è stato modificato.

L'articolo 7 era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

« Ai fini di quanto disposto nel precedente articolo, l'intendente di finanza competente per territorio è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'ente locale, sulle somme a questi spettanti, quelle corrispondenti alle annualità dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate. Il prelevamento è fatto con mandato d'ufficio emesso dall'intendente di finanza. Il mandato costituisce titolo valido di liberazione del tesoriere verso l'ente debitore ».

Il Senato lo ha soppresso. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 7.

(Non è approvato).

L'articolo 8 non è stato modificato.

Il primo comma dell'articolo 9 era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

« Alla spesa prevista dall'articolo 8 si provvede per il 1965, con una corrispondente ri-

duzione del fondo occorrente per il finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Alla spesa prevista dal precedente articolo si provvede per il 1965, con una corrispondente riduzione del fondo occorrente per il finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

TODROS. Desidero fare una dichiarazione di voto. Il Gruppo al quale appartengo si asterrà dalla votazione sull'intero disegno di legge. I motivi di tale decisione sono già stati esposti nel corso della precedente discussione sul disegno di legge ed attengano soprattutto ad una valutazione negativa circa le scelte prioritarie che sono state fatte con il recente decreto-legge per quanto riguarda i fondi a disposizione della Cassa depositi e prestiti e del Consorzio di credito delle opere pubbliche. È stato dichiaratamente dimostrato che i fondi sono per la maggior parte utilizzati per autostrade. La soppressione del secondo comma dell'articolo 4 del disegno di legge compromette l'accensione dei mutui per le opere previste dal provvedimento nel settore ospedaliero.

GUARRA. A nome della mia parte politica preannunzio il voto favorevole sul presente disegno di legge, per non ritardare oltre la realizzazione delle opere ospedaliere, tanto necessarie al nostro Paese.

TAVERNA. A nome della mia parte politica preannunzio il voto favorevole sul disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 9 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 10 non è stato modificato.

Il titolo del disegno di legge da noi approvato era « Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589 ». Il Senato lo ha così modificato: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera ».

Pongo in votazione tale nuovo titolo.

(È approvato).

I deputati Todros, Lusoli, De Pasquale, Beragnoli, Cianca e Di Vittorio Berti Bal-

dina hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La IX Commissione Lavori pubblici, impegna il Governo

a disporre che la Cassa depositi e prestiti conceda con assoluta priorità mutui nell'ammontare occorrente per le opere di edilizia ospedaliera per le quali sia stata concessa la garanzia dello Stato in base a quanto disposto nel disegno di legge n. 2115-B ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo spirito dell'ordine del giorno è lo stesso che anima il Governo. È nostra intenzione che i fondi stanziati nel disegno di legge siano rapidissimamente ripartiti, per dar luogo, entro il più breve tempo possibile, alla costruzione di opere di edilizia ospedaliera. I nostri interventi saranno diretti ad ottenere che la Cassa depositi e prestiti conceda con priorità i relativi mutui.

Dichiaro pertanto di accettare l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Todros ed altri, con una riserva per quanto concerne l'assoluta priorità.

Infine, desidero far presente che le mie dichiarazioni valgono anche nei confronti delle osservazioni formulate dall'onorevole Ripamonti.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

DE PASCALE. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Corona Giacomo ed altri: Modificazioni alla legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvedimenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (2283).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Corona Giacomo ed altri: « Modificazioni alla legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvedimenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 ».

Ricordo che, in una precedente seduta la Commissione aveva deciso di demandare ad un Comitato ristretto la formulazione di un nuovo testo della proposta di legge che fosse in diretta correlazione con le norme della

legge 31 maggio 1964, n. 357, e fosse, nello stesso tempo, anche in armonia con il contenuto della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Il Comitato ristretto si è riunito ed ha discusso a lungo soprattutto sul primo comma dell'articolo 1 e sul primo comma dell'articolo 3 della proposta di legge, pervenendo alla formulazione degli articoli stessi di cui ora darò lettura.

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge:

ART. 1.

Per provvedere ai nuovi insediamenti dei centri abitati, da trasferire ai sensi dell'articolo 3 *sub* articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, il Ministro dei lavori pubblici, in attesa della redazione dei piani urbanistici comprensoriali ivi previsti e sentiti i comuni direttamente interessati, dispone che siano compilati, a cura e spese dello Stato, piani particolareggiati.

I piani suddetti sono adottati dalle amministrazioni comunali e sono pubblicati sull'albo pretorio per il periodo di quindici giorni.

Nei quindici giorni successivi possono essere presentate osservazioni ed opposizioni ai piani; su di esse si decide col decreto del Ministro dei lavori pubblici che approva, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i piani medesimi.

Detti piani particolareggiati sono attuati con le modalità previste dal disposto dell'articolo 3, commi 16, 17 e 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e devono essere inquadrati nei piani urbanistici comprensoriali.

Il Comitato ristretto ha proposto di sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

Per provvedere ai nuovi insediamenti dei centri abitati da trasferirsi ai sensi dell'articolo 3 *sub* 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comuni direttamente interessati, dispone che siano compilati a cura e spese dello Stato appositi piani planovolumetrici per gli insediamenti residenziali. Detti piani hanno efficacia di piani particolareggiati sino all'entrata in vigore dei piani urbanistici comprensoriali previsti.

I piani suddetti sono adottati dalle amministrazioni comunali e sono pubblicati sull'albo pretorio per il periodo di quindici giorni.

Nei quindici giorni successivi possono essere presentate osservazioni ed opposizioni ai piani; su di esse si decide col decreto del Ministro dei lavori pubblici che approva, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i piani medesimi.

I piani di cui al primo comma sono attuati con le modalità previste dal disposto dell'articolo 3 *sub* 3, commi 16, 17 e 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e devono essere inquadrati nei piani urbanistici comprensoriali.

Tuttavia, al termine della seduta del Comitato ristretto, ricordo di aver suggerito un più attento esame del problema dato che anche il testo predisposto dal Comitato stesso lasciava adito a qualche incertezza.

Conseguentemente il Governo ha proposto la seguente formulazione dello stesso articolo 1:

ART. 1.

Per provvedere ai nuovi insediamenti dei centri abitati da trasferire ai sensi dell'articolo 3 *sub* articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con le amministrazioni comunali interessate, dispone che siano compilati, a cura e spese dello Stato, piani di fabbricazione sulla base delle indicazioni derivanti dagli studi dei piani urbanistici comprensoriali di cui all'articolo 3 *sub* articolo 3 della legge stessa.

Detti piani debbono contenere i caratteri generali e particolareggiati necessari per la disciplina urbanistica ed edilizia dei nuovi insediamenti abitativi ed hanno l'efficacia e la durata dei piani particolareggiati di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Nei comuni ove più urgente si manifesti l'opera della ricostruzione, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, dispone che siano compilati, a cura e spese dello Stato, piani particolareggiati di esecuzione sempre che detti comuni siano già dotati di un piano regolatore generale.

I piani di cui ai precedenti commi sono adottati dalle amministrazioni comunali e sono pubblicati nell'albo pretorio per il periodo di quindici giorni.

Nei quindici giorni successivi possono essere presentate osservazioni ed opposizioni ai piani, sulle quali si decide col decreto del Ministro dei lavori pubblici che approva, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i piani medesimi.

Detti piani sono attuati con le modalità previste dal disposto dei commi 16, 17 e 20 dell'articolo 3 *sub* articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e devono essere inquadrati nei piani urbanistici comprensoriali.

Dopo le discussioni svoltesi nel corso della seduta della settimana scorsa ed in sede di Comitato ristretto, credo, in qualità di relatore, che questa formulazione proposta dal Governo, per quanto impropria in alcuni punti — ad esempio, si parla di piani di fabbricazione che non sono previsti dalla legge urbanistica vigente — sia da preferire. D'altra parte, anche la dizione « piani planvolumetrici » contenuta nel testo elaborato dal Comitato ristretto, era altrettanto imprecisa.

RIPAMONTI. Mi rendo conto della necessità di provvedere urgentemente alla ricostruzione nelle zone del Vajont, onde permettere il trasferimento dei centri abitati per motivi di sicurezza; mi rendo altresì conto del tempo necessario per la realizzazione dei piani comprensoriali e del fatto che il periodo trascorso dall'approvazione della legge 31 maggio 1964, n. 357, sia, dal punto di vista tecnico, sufficiente per delineare la strutturazione delle zone interessate e per consentire alcune scelte. Ma il problema del Vajont non è solo legato ai piani urbanistici; qui si dovrebbe riaprire il discorso sulle procedure generali della realizzazione di opere pubbliche in tutta Italia. Forse, se noi avessimo costituito il Commissariato per il Vaont, oggi quelle zone si troverebbero in una migliore situazione.

Ma questo discorso ci porterebbe troppo lontano, ed è meglio quindi attenerci al merito del provvedimento in esame.

Non credo che il testo proposto dal Governo sia migliore di quello del Comitato ristretto.

Ed infatti, dei comuni più direttamente interessati al provvedimento, Belluno a quanto mi risulta, ha già un piano generale, Maniago ha un piano regolatore solo adottato mentre Erto e Casso non hanno alcun piano regolatore.

Mi risulta che una parte degli abitanti di Erto e Casso hanno espresso il desiderio di insediarsi nel territorio del comune di Maniago.

Ora, in tale situazione, la migliore soluzione mi sembra quella di predisporre piani di zona assimilati a piani particolareggiati, che possono comportare varianti al piano regolatore generale. Dopo di che, la procedura

diventa rapidissima, perché il comune di Maniago, che ha già il piano regolatore adottato, si trova a poter disporre di un piano particolareggiato, che comporta varianti al piano regolatore adottato, e che viene adottato con procedura d'urgenza. Per l'altro comune in questione, quello di Belluno, il Ministero competente predispone un piano particolareggiato che reca varianti al piano regolatore generale.

Penso che, d'altra parte, occorra richiamarsi agli strumenti previsti dalla legge vigente, senza introdurre nuovi strumenti urbanistici che aggravano la casistica degli strumenti di pianificazione urbanistica. Ritenga che in tal modo sodisferemmo le esigenze degli abitanti della zona considerata, che hanno ragione di ritenere che sia ora di passare alla pratica ricostruzione. Mi pare che si tratti di una procedura logica da seguire. Ricordo quanto è disposto nella legge 18 aprile 1962, n. 167: anche in quel caso, mancando uno strumento urbanistico, venivano formati i programmi di fabbricazione e con lo stesso decreto venivano approvati il programma di fabbricazione ed il piano di zona avente valore di piano particolareggiato. Dovrebbe ripetersi tale procedura anche nel caso della zona del Vajont.

TODROS. Desidero fare una breve storia relativa ai lavori svolti dal Comitato ristretto. L'articolo 1 della proposta di legge conteneva una grave inesattezza, prevedendo la formazione di piani particolareggiati in territori in cui la pianificazione è a diversi livelli. La proposta di legge, intesa ad accelerare i tempi, incontrava evidenti difficoltà. Si trattò allora di cercare una soluzione. La prima soluzione logica è proprio quella proposta dall'onorevole Ripamonti e cioè, dal momento che i tre comuni sono pervenuti a tre diversi livelli di pianificazione, per quello che ha già un piano regolatore generale fare un piano particolareggiato, per quello che ha un piano regolatore generale solo adottato, ricorrere ad un piano di zona, e per quello invece che non dispone di alcuno strumento di pianificazione, prevedere un programma di fabbricazione.

Ma tale soluzione avrebbe portato un ritardo relativamente a quest'ultimo comune, dato che non si vuole fare ricorso ad un piano di zona quale previsto dalla legge n. 167, ma si vuole la predisposizione di un piano planvolumetrico, di attuazione immediata.

Siamo così arrivati a formulare quel testo di cui il Presidente ha dato ora lettura, e che, seppure impreciso, dà però la possibilità di

operare immediatamente. Il Governo, cui abbiamo demandato il compito di esaminare la nostra proposta, ne ha avanzata un'altra.

Esprimo i miei dubbi circa la formula suggerita dall'onorevole Ripamonti, che è molto più complessa e fa nascere di nuovo delle perplessità. La legge 18 aprile 1962, n. 167, nel comune che ha un piano regolatore generale solo adottato, non tiene conto di quelle aree che occorrono per trasferire i centri abitati. Ritengo quindi che la formulazione, proposta dal Governo, che tiene conto di quanto già stabilito nella legge n. 357, dove si afferma che il piano comprensoriale ha efficacia di piano particolareggiato di esecuzione, sia allo stato delle cose la migliore.

PRESIDENTE, *Relatore*. Anch'io insisto per la conservazione di questa formulazione,

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dopo quanto affermato dal Relatore e dall'onorevole Todros, ho ben poco da aggiungere. Come legislatori, dobbiamo guardare sia al contenuto che agli effetti dello strumento da noi adottato. La dizione sulla quale si attua la convergenza è senza altro da preferire. In ogni caso, raccomando vivamente l'approvazione della proposta di legge.

RIPAMONTI. Propongo che nel primo comma dell'articolo 1, nel testo proposto dal Governo, dopo le parole « piani plano-volumetrici » siano inserite le parole: « che possono comportare varianti ai piani regolatori generali, ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o ai programmi di fabbricazione ancorché solo adottati ».

TODROS. Comprendo lo spirito con cui l'onorevole Ripamonti presenta il suo emendamento, ma non vedo come sia possibile introdurre una variante ad un piano regolatore ancorché solo adottato. In base alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, il ricorso alla variante è possibile solo dopo l'approvazione del piano regolatore generale. Con una legge di questo tipo non si può introdurre una innovazione così ampia.

PRESIDENTE, *Relatore*. Come Relatore, ho avuto modo di esprimere il mio parere. Accolgo la formulazione del Comitato ristretto emendata dal Governo e mi dichiaro contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Ripamonti.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con l'opinione espressa dal Relatore.

RIPAMONTI. Ritiro l'emendamento proposto, ma vorrei soltanto che il Governo ci garantisse che con questo provvedimento,

nella formulazione proposta dal Comitato ristretto e dal Governo, sarà possibile anche una rapida ricostruzione nella zona.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Credo che la lettera del provvedimento sia tanto chiara da fornire essa stessa ogni assicurazione.

Volendo però aggiungere qualche cosa, posso dire che il Governo è perfettamente tranquillo che in questo modo saranno al più presto raggiunte le finalità che il provvedimento si propone, e cioè che quanto prima abbia inizio l'opera di ricostruzione, onde permettere il trasferimento di Erto e Casso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo proposto dal Governo in quanto più lontano da quello della proposta di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2, nel testo della proposta di legge.

ART. 2.

I proprietari di più unità immobiliari, a qualsiasi uso destinate, possono impiegare la somma dei contributi loro spettanti per ciascuna di esse in virtù dell'articolo 4 *sub* 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nella ricostruzione di un numero di unità immobiliari destinate ad uso abitazione anche inferiore a quelle distrutte o abbandonate.

CURTI IVANO. In sede di approvazione della legge 31 maggio 1964, n. 357, proposi, con un emendamento, che si prendessero in considerazione coloro che erano proprietari di una sola unità immobiliare distrutta o abbandonata, in modo che anche questi potessero avere ricostruita una unità immobiliare a carico dello Stato. Ora in questo articolo si prevede soltanto il caso dei proprietari di più unità immobiliari, i quali possono farsi ricostruire anche una sola unità, magari più grande e spaziosa di quelle perdute.

In questo momento sento di dover nuovamente ribadire l'esigenza allora espressa e pertanto non mi è assolutamente possibile accettare una formulazione come quella contenuta nel testo attuale dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Se ben ricordo, la legge fondamentale cui si riferisce la presente proposta, e cioè la legge 31 maggio 1964, n. 357, prevedeva che chiunque avesse avuto un'abitazione distrutta, non importa se di 3,4 o meno vani, aveva diritto alla ricostruzione di una unità immobiliare di 5 vani legali. Ora, mi sembra giusto che, nel caso specifico di una

persona che già disponeva di più unità immobiliari, ora divenute superflue in seguito alla catastrofe o, ad esempio, di una stalla che, avendo perduto il bestiame nel disastro, non gli occorre più, quella persona possa costruirsi un'abitazione adeguata alle sue nuove esigenze.

CURTI IVANO. Resto del parere che a tali persone debbono essere rimborsati i contributi non utilizzati. È vero che si è stabilito di costruire una casa di almeno cinque vani, ma chi deve costruire la casa deve contrarre un mutuo integrativo del contributo, e nella zona considerata non si hanno mezzi sufficienti per ammortizzare il mutuo.

CORONA GIACOMO. Lo scopo dell'articolo 2 della proposta di legge è determinato da una serie di situazioni. La più grave di queste ultime è rappresentata dal caso di chi possedeva più unità immobiliari, di diversa natura — per esempio stalle e case — e che ha perduto terreno a bestiame. A me pare che obbligare costoro a ricostruire la stalla può divenire quasi una beffa. Senza che si verificano variazioni di stanziamento, mi è sembrato giusto dare la possibilità a questa categoria di persone di avere almeno una casa più ampia e confortevole.

Per quanto riguarda il problema sociale che è stato accennato, la situazione peggiore, è proprio quella di coloro che avevano un patrimonio immobiliare: se non si arriverà ad una identificazione di responsabilità civile e penale, si può dire che hanno perso quasi tutto. E non tanto a Esso e Casso, quanto a Longarone, esistevano persone che fondavano tutto il proprio patrimonio appunto sulla proprietà immobiliare. Ed ora si intende concedere a costoro una somma per la ricostruzione molto inferiore al reale valore delle unità immobiliari distrutte!

Esiste un altro aspetto del problema. In una città come Longarone, obbligando ciascuno a costruirsi una casa del valore di 5 milioni di lire, si promuoverà dal punto di vista artistico ed estetico, qualcosa di obbrobrioso. Di quella graziosa cittadina che era Longarone, noi faremo un villaggio, con case da 5 milioni, magari schiacciate da grossi edifici, che non si armonizzano con l'ambiente.

L'articolo in questione rende possibile la costruzione di appartamenti più confortevoli e di case meno brutte attraverso la possibilità di concentrare i contributi in una sola costruzione. Circa la situazione di Erto e Casso, se si escludono una decina di famiglie, i contributi e soprattutto i cumuli dei contributi concessi in questo comune certamente risol-

vono un problema sociale ed umano e ricreano una situazione urbanisticamente migliorata rispetto alla precedente. A Longarone, invece, la situazione viene capovolta.

Le ricostruzioni di Longarone saranno notevolmente limitate: mi pare che questo testo legislativo non presenti difficoltà. Ho predisposto l'articolo 1 con la speranza che la Commissione lo riformulasse in maniera più rispondente ai canoni della scienza urbanistica, di cui sono profano. L'articolo 2, invece, risponde alle esigenze della popolazione e costituisce una *conditio sine qua non* per dare inizio alla ricostruzione dei paesi. Esso rappresenta la più sentita invocazione della popolazione.

CURTI IVANO. Debbo osservare che è giusto che coloro che sono proprietari di più di una unità immobiliare possano usufruire dei contributi da parte dello Stato per la ricostruzione, e possano sommare detti contributi per ricostruire un edificio più rispondente e funzionale. Da ciò, certamente, vengono a trarre vantaggio — se di vantaggio si può parlare nella disgrazia — coloro che sono proprietari di più di una unità immobiliare. Ma coloro che sono proprietari di una sola unità immobiliare non possono usufruire di nessun altro contributo; inoltre, il contributo dello Stato non copre l'intera spesa, e pertanto questi danneggiati sono obbligati a contrarre un mutuo che, naturalmente, si risolve in un onere molto elevato, tenendo conto delle condizioni di reddito delle popolazioni in questione.

Tale è il principio che io espressi quando fu respinto il mio emendamento, con il quale chiedevo che, indipendentemente dal numero di unità immobiliari, sia per uso civile sia per uso agricolo, fosse ammessa a contributo a carico completo dello Stato la costruzione di una unità immobiliare ad uso di abitazione.

TODROS. Comprendo l'osservazione dell'onorevole Curti, e ritengo che, nello spirito del provvedimento, sia facile giungere a una soluzione, nel senso di disporre che chi aveva più unità immobiliari possano costruire una sola e chi ne aveva una sola la possa costruire di un minor numero di vani. Ciò corrisponde ad un senso di giustizia verso quelle famiglie che, per esempio, possedevano un alloggio di 6-7 vani ma che, avendo perduto la maggioranza dei famigliari, hanno bisogno di una unità immobiliare più piccola.

CORONA GIACOMO. Nell'interpretazione della legge esistente — quando si parla di

contributo fino a cinque milioni — è lasciata la possibilità di costruire una unità immobiliare anche minore. È persino ipotizzato il caso di una costruzione inferiore nel costo ai cinque milioni. D'altra parte, dobbiamo pensare che l'area è gratuita. Inoltre, a tutti coloro che ricostruiscono le proprie case viene elargito un milione dalla «catena della solidarietà»: sicché si arriva a sei milioni. Se anche non si raggiunge la totalità della spesa occorrente per la ricostruzione di un appartamento di cinque stanze, vi si rimane fuori di poco.

A me pare che la sostanza dell'obiezione dell'onorevole Curti sia questa: bisogna assicurare a chi aveva da 1 a 5 vani, non i 5 milioni, ma la costruzione dei 5 vani.

La realtà è che con 6 milioni (se si considera il milione della catena della solidarietà) si possono benissimo costruire 5 vani. Difatti un appartamento di 5 vani raggiunge un massimo di cubatura di 24 metri cubi, mentre il costo per metro cubo, senza considerare il terreno, che è concesso gratuitamente, e gli arredi, che sono previsti a parte, è al massimo di 20, 25 mila lire.

TODROS. Propongo di sostituire alle parole « i proprietari di più unità immobiliari », le parole « i proprietari di una o più unità immobiliari » ed alle parole « di un numero di unità immobiliari », le altre « di un numero di unità immobiliari o di vani ».

PRESIDENTE. Credo che questo emendamento possa essere accettato.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo riconosce il principio di giustizia cui si ispira l'emendamento e si dichiara favorevole.

CORONA GIACOMO. Non ho nulla da obiettare; a me interessa che sia salvo il principio.

PRESIDENTE. Desidero che risulti espressamente che i proprietari di una unità immobiliare possono ricostruire un numero di vani anche inferiore a quello preesistente, ma con una spesa non inferiore ai 5 milioni.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Todros.

(È approvato).

A seguito della modificazione apportata, l'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

« I proprietari di una o più unità immobiliari, a qualsiasi uso destinate, possono impiegare la somma dei contributi loro spettanti per ciascuna di esse in virtù dell'articolo 4-sub articolo 6 della legge 31 maggio

1964, n. 357, nella ricostruzione di un numero di unità immobiliari o di vani destinati ad uso di abitazione anche inferiore a quelli distrutti o abbandonati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 della proposta di legge:

ART. 3.

Ai fini di una prima attuazione della legge 31 maggio 1964, n. 357, le aree destinate a sedi di agglomerazione industriale nell'ambito del nucleo di industrializzazione della provincia di Udine sono determinate con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, in base alle indicazioni dei piani particolareggiati di cui all'articolo 1.

Detto decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai fini della eventuale espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delle sedi di agglomerazione industriale.

L'estensione definitiva del nucleo di industrializzazione verrà determinata successivamente, in base alle indicazioni del piano urbanistico comprensoriale di cui all'articolo 3, sub articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 19-bis sub articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, ed ai fini di una prima attuazione della legge medesima, il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine è costituito ad ogni effetto dalle sedi di agglomerazione industriale che saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, sentiti i comuni direttamente interessati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo ed il terzo comma nel testo della proposta di legge.

(Sono approvati).

A seguito della modificazione apportata l'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

« In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 19-bis sub articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, ed ai fini di una prima attuazione della legge medesima, il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine è costituito ad ogni effetto dalle sedi di agglomerazione industriale che saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, sentiti i comuni direttamente intessati ».

« Detto decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai fini della eventuale espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delle sedi di agglomerazione industriale.

« L'estensione definitiva del nucleo di industrializzazione verrà determinata successivamente, in base alle indicazioni del piano urbanistico comprensoriale di cui all'articolo 3, sub articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'articolo 4 non sono state apportate modificazioni. Ne do lettura, avvertendo che lo porrò successivamente in votazione.

« All'acquisizione, anche mediante esproprio delle aree destinate a sedi di agglomerazione industriale di cui all'articolo precedente, nonché alla esecuzione delle opere di sistemazione e di urbanizzazione delle aree stesse, provvede un Consorzio da costituire secondo il disposto dell'articolo 19-bis, secondo comma, sub articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Le aree comunque acquisite sono assegnate dal Consorzio in base a piani proposti dal Consorzio stesso ed approvati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio ».

(È approvato).

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Carra, Di Nardo, Brandi, Taverna, Bottari, Beragnoli, Guariento ed Alessandrini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavori pubblici della Camera,

fa voti

affinché sia posto un termine per la presentazione degli elaborati agli urbanisti incaricati della predisposizione dei piani comprensoriali nelle zone devastate, assumendo in caso di eventuali ritardi i provvedimenti ritenuti opportuno.

Fa voti altresì affinché la spesa occorrente per la redazione dei piani di cui alla proposta di legge n. 2283 sia contenuta in quella già riconosciuta ammissibile per la redazione dei piani comprensoriali suddetti ».

RIPAMONTI. Non vorrei, onorevoli colleghi, che questo ordine del giorno fosse — o mostrasse di essere — animato da quello spirito, purtroppo molto diffuso in Italia, per cui si attribuisce sempre la colpa di ogni ritardo agli urbanisti.

Questa è un'affermazione qualunquistica e anticulturale, che nega il progresso che la cultura urbanistica determina nel paese. Già troppo spesso, da parte di certa stampa, si afferma che le ragioni di fondo della crisi e dei ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche vanno ricercate nel prepotere che gli urbanisti avrebbero acquistato.

Tutto ciò dimostra superficialità nell'esame dei problemi che travagliano la comunità nazionale.

La verità è ben altra. Le situazioni incresciose sono determinate dalla logica economica, non da quella dei piani regolatori.

È la logica economica del sistema che provoca queste crisi, non la cultura urbanistica.

CARRA. Desidero fare una sola osservazione: la Commissione, dopo avere elaborato il testo in discussione, praticamente demanda l'inizio effettivo della ricostruzione al risultato degli studi degli urbanisti incaricati della formazione dei piani. Abbiamo fatto tutto quanto dipendeva da noi, per rendere effettiva la ricostruzione, che però rimane sospesa fino al momento in cui non si sarà proceduto al compimento di studi che non dipendono da noi. Esprimiamo perciò voti affinché il meccanismo si metta presto in movimento. Senza tale esortazione, non per l'inefficienza degli urbanisti, ma per una loro sensibilità che può essere diversa, le cose procedrebbero difformemente da quanto noi desideriamo.

Data la particolare situazione esistente, anche gli urbanisti si debbono sentire sollecitati ad aprire e accogliere gli auspici espressi dalla Commissione, nel compimento di un dovere che non si esaurisce con l'approvazione della proposta di legge in esame.

CORONA GIACOMO. Sono favorevole all'ordine del giorno, ma mi permetto di fare una sola osservazione. Le popolazioni del Vajont — e anche le popolazioni interessate dai piani comprensoriali — sono indifferenti alla predisposizione dei piani stessi. Anzi vi è l'interesse opposto, che cioè ai compilatori dei piani in questione, non venga dato l'incentivo a far presto. Ciò che interessa è che siano presentati, possibilmente al momento stesso dell'entrata in vigore di questa legge, quei piani che io chiamo particolareggiati, ma che i colleghi hanno definito in modo diversa, perché si cominci a dare una casa e un'attività alle popolazioni colpite dalla catastrofe.

DE' COCCI, *Sottosegretari operi i lavori pubblici*. A nome del Governo, dichiaro di accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De Pasquale: Modifica all'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sulla proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 (1993).

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato De Pasquale: « Modifica all'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sulla proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 ». Su questa proposta di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore Barbaccia, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna. Sulla proposta di legge al nostro esame, è pervenuto il parere favorevole della II Commissione.

L'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, stabilisce tassativamente, per l'utilizzazione dei fondi posti a disposizione per la realizzazione di abitazioni con cui sostituire le abitazioni improprie ancora esistenti a seguito dei terremoti del 1908 e del 1915, che le costruzioni siano realizzate sui terreni delle

abitazioni improprie stesse. È avvenuto che questi terreni non si sono potuti sgomberare, ossia liberare dalle abitazioni improprie, e per conseguenza non si è dato inizio all'opera di ricostruzione.

La proposta di legge al nostro esame intende autorizzare l'Istituto autonomo delle case popolari di Messina a costruire gli edifici, con cui sostituire quelli esistenti, sui terreni già di sua proprietà o che si procurerà applicando le norme esistenti in materia di edilizia economica e popolare.

A mio avviso, la proposta di legge merita di essere approvata, anche per non ritardare l'inizio delle costruzioni che dovrebbero sostituire le baracche ed i ricoveri provvisori.

Nell'articolo unico si stabilisce anche che le aree rese libere in conseguenza delle demolizioni delle baracche ed abitazioni improprie siano utilizzate dall'I.A.C.P. per un ulteriore programma di costruzione di alloggi popolari, da destinare alle famiglie allocate in altri ricoveri provvisori della città, fino alla completa eliminazione di essi.

L'ultimo comma dell'articolo unico stabilisce che l'assegnazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, relativo appunto all'assegnazione di abitazioni popolari che siano state costruite a carico dello Stato o con il contributo dello Stato.

Il Relatore è favorevole all'approvazione della proposta di legge, che permette l'attuazione di un volume notevole di opere pubbliche e soddisfa l'altissimo scopo di procurare una sistemazione definitiva ai danneggiati dei terremoti di circa cinquant'anni fa.

Debbo però fare un'osservazione. Il proponente è stato forse un po' troppo severo nel giudicare il ritardo con cui si sono iniziati i lavori da parte dell'I.A.C.P. Nella relazione parla di « colpevole ritardo... »: intendo invece respingere tale affermazione perché mi rendo conto come non sia stato possibile utilizzare un'area già occupata per una ricostruzione.

Desidero inoltre presentare un emendamento al terzo comma dell'articolo unico, inteso a stabilire che la demolizione delle baracche e dei ricoveri avverrà contemporaneamente alla consegna dei nuovi alloggi da parte dell'I.A.C.P.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE PASQUALE. Ringrazio il Presidente di aver riferito sulla proposta di legge esprimendo il proprio parere favorevole, salvo sull'affermazione contenuta nella relazione

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1965

che egli giudica di carattere polemico e che invece a mio avviso corrisponde a verità. In ogni caso, dichiaro di accogliere l'attenuazione che egli suggerisce.

PRESIDENTE, *Relatore*. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A nome del Governo, mi dichiaro sostanzialmente favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge.

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Istituto autonomo case popolari di Messina potrà scegliere per le costruzioni dei suddetti alloggi, previo parere del consiglio comunale, anche altre aree di sua proprietà ovvero procedere alla espropriazione delle aree occorrenti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Gli alloggi costruiti, in dipendenza della presente legge, sono destinati esclusivamente ad accogliere le famiglie in atto allocate nelle baracche e nei ricoveri provvisori.

L'I.A.C.P. procederà contemporaneamente alla demolizione delle baracche e dei ricoveri.

Le aree rese libere in conseguenza di tali demolizioni dovranno essere utilizzate dall'I.A.C.P. per costruzione di alloggi popolari, da destinare alle famiglie allocate in altri ricoveri provvisori della città, fino alla completa eliminazione di essi.

L'assegnazione viene effettuata dalla commissione prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 ».

Propongo di sostituire il terzo comma dell'articolo unico, con il seguente: « L'I.A.C.P. procederà, contemporaneamente alla consegna dei nuovi alloggi, alla demolizione delle baracche e dei ricoveri resi liberi ».

Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo unico.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del terzo comma di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione gli ultimi due commi dell'articolo unico.

(Sono approvati).

A seguito della modificazione apportata, l'articolo unico della proposta di legge risulta pertanto così formulato:

« All'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Istituto autonomo case popolari di Messina potrà scegliere per le costruzioni dei suddetti alloggi, previo parere del consiglio comunale, anche altre aree di sua proprietà ovvero procedere alla espropriazione delle aree occorrenti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Gli alloggi costruiti, in dipendenza della presente legge, sono destinati esclusivamente ad accogliere le famiglie in atto collocate nelle baracche e nei ricoveri provvisori.

L'I.A.C.P. procederà, contemporaneamente alla consegna dei nuovi alloggi, alla demolizione delle baracche e dei ricoveri resi liberi.

Le aree rese libere in conseguenza di tali demolizioni dovranno essere utilizzate dall'I.A.C.P. per costruzione di alloggi popolari, da destinare alle famiglie allocate in altri ricoveri provvisori della città, fino alla completa eliminazione di essi.

L'assegnazione viene effettuata dalla commissione prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge e del disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge:

« Modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera » (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2214-B):

Presenti	25
Votanti	18
Astenuti	7
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(La Commissione approva)

Proposta di legge:

CORONA GIACOMO ed altri: « Modificazioni alla legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvedimenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (2283):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva)

Proposta di legge:

DE PASQUALE: « Modifica all'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sulla proroga dei piani regolatori nei comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 » (1993):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva)

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amendola Pietro, Baroni, Beragnoli, Biagioni, Bottari, Brandi, Carra, Cavallaro Francesco, Cianca, Cucchi, Curti Ivano, Degan, De Pasquale, Di Nardo, Di Vittorio Berti Baldina, Fracassi, Guarra, Lusoli, Palleschi, Rinaldi, Ripamonti, Taverna, Terranova Corrado, Todros.

Si sono astenuti (sul disegno di legge n. 2115-B):

Amendola Pietro, Beragnoli, Cianca, De Pasquale, Di Vittorio Berti Baldina, Lusoli, Todro.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI